COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ai primi quattro commi, testualmente recita:

1. *gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.*
2. *Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni(omissis) dei sindaci e dei consigli comunali nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.*
3. *Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:*

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completa di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale ,in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificati rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto

Visto la circolare prefettizia n. 4 del 29/01/2026 relativa all'esercizio del voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente alla data di votazione, ovverossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 02 marzo 2026, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale del Comune o scaricabile dal sito internet del Comune.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune
L'Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ufficio Elettorale tel. 091/906913

Santa Flavia, 09/02/2026

GIUSEPPE D'AGOSTINO
09.02.2026 12:40:47
GMT+02:00

Il Sindaco
Giuseppe D'AGOSTINO